

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia

www.geometrire.it

Adempimenti dell'iscritto nei confronti del Collegio.

TASSA DI ISCRIZIONE

(Delibera della seduta del Consiglio Direttivo n. 17 del 23/11/2010)

La tassa di iscrizione all'Albo viene fissata in € **5.000,00** (cinquemila/00).

Tale tassa viene ridotta:

a € **3.000,00** se la richiesta viene effettuata dal compimento del 46° al 50° anno di età dell'interessato;

a € **2.000,00** se la richiesta viene effettuata dal compimento del 41° al 45° anno di età dell'interessato;

a € **1.500,00** se la richiesta viene effettuata dal compimento del 36° al 40° anno di età dell'interessato;

a € **1.000,00** se la richiesta viene effettuata dal compimento del 31° al 35° anno di età dell'interessato;

a € **350,00** se la richiesta viene effettuata entro il 30° anno di età dell'interessato;

Inoltre la tassa di iscrizione viene ridotta ulteriormente:

a € **155,00** per i neo-abilitati che chiedono l'iscrizione sia all'Albo che alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri entro il limite di 25 anni.

Per l'inserimento di una delle sopracitate fasce di età, si terrà conto esclusivamente della data di ricevimento della domanda, completa della relativa documentazione.

TASSA DI REISCRIZIONE

La tassa di reiscrizione all'Albo viene fissata in € **155,00** per ogni anno di cancellazione.

CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ANNUALE

(Delibera della seduta del Consiglio Direttivo n. 14 del 09/11/2022)

1) contributo obbligatorio anno 2025 € **320,00**.

2) contributo obbligatorio anno 2025 **ridotto** a € **160,00** per il neo-abilitato che si iscrive all'Albo e alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri L.P.:

- a) entro l'anno di compimento del 25° anno di età, il contributo è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi;
- b) entro l'anno di compimento del 26° anno di età, il contributo è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per l'anno successivo;
- c) entro l'anno di compimento del 27° anno di età, il contributo è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione.

Il beneficio del contributo ridotto (punto 2) decade se il versamento non viene eseguito entro i termini sotto indicati.

TERMINI DI PAGAMENTO:

- In unica soluzione entro il **30/04/2025** per l'intero importo dovuto

Si ricorda che non saranno inviati solleciti personali e si precisa che i pagamenti effettuati, anche il giorno dopo la scadenza, saranno considerati pagamenti in ritardo quindi soggetti a maggiorazioni.

MAGGIORAZIONI:

- dal 1° Maggio 2025 al 30 Giugno 2025 € 50,00 = € 370,00

- dal 1° Luglio 2025 € 140,00 = € 460,00

- dal 1° Novembre si è soggetti all'apertura di procedimento disciplinare che prevede la sospensione dall'Albo Professionale.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

Per il pagamento della tassa di iscrizione e del contributo obbligatorio annuale verranno forniti appositi avvisi PagoPA, emessi a cura della segreteria nei giorni immediatamente successivi alla delibera di iscrizione.

*Per evitare le maggiorazioni e per la buona funzionalità del Collegio
il Consiglio Direttivo invita tutti gli Iscritti alla puntualità nei pagamenti*

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE
(in carta bollata € 16,00)

AL CONSIGLIO DIRETTIVO
COLLEGIO GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Via A. Pansa n. 35
42124 Reggio Emilia

Il sottoscritto Geom. _____

CHIEDE

di essere iscritto all'Albo professionale.

A tal fine avvalendosi della facoltà prevista dall'Art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e del fatto che la non veridicità del contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (art. 75) sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA IN LUOGO DELLE RELATIVE CERTIFICAZIONI

a) di essere nato a _____ (____) il _____;

b) di essere residente in Comune _____ (____) Cap _____

Località _____ Via/P.zza _____ n. _____

Tel _____ / _____ Fax _____ / _____ Cell _____ / _____

E-mail _____ :

c) di essere cittadino _____;

d) Codice fiscale _____;

e) di avere il pieno godimento dei Diritti Civili;

f) di essere in possesso del Diploma di:

istruzione secondaria superiore di Geometra;

istruzione tecnica, settore "Tecnologico" indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio" C.A.T. conseguito nell'anno scolastico _____ / _____ presso l'Istituto _____

di _____ con votazione _____ / _____, data del Diploma _____, numero e anno di stampa _____, data consegna _____, numero Registro dei Diplomi _____;

- g) di avere conseguito il Diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra, presso l'I.T.G. " _____ " di _____ nella sessione unica anno _____ , voto _____ ;
- h) di non essere iscritto, né di aver fatto domanda di iscrizione all'Albo dei Geometri di altra Provincia;
- i) di non essere dipendente dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.

Si allegano i seguenti documenti:

- ricevuta del versamento di € 168,00 sul c/c/p n. 8003 tassa di concessione governativa per l'iscrizione all'Albo Professionale (bollettino disponibile presso Uffici Postali);
- fotocopia del Diploma e del certificato di superamento dell'Esame di Stato (se già in Vs. possesso);
- dichiarazione;
- informativa Art. 13 GDPR 2016/679 debitamente firmata;
- n° 3 fotografie formato tessera per il rilascio tesserino di riconoscimento;
- fotocopia tesserino numero di Codice Fiscale;
- fotocopia certificato di attribuzione Partita IVA;
- fotocopia di un documento di identità valido.

Ai sensi del GDPR 2016/679 autorizza il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia al trattamento dei dati personali per le finalità sopra esposte e alla conservazione degli stessi per la durata prevista dall'ordinamento professionale.

Letto confermato e sottoscritto.

Data _____

Firma

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto _____
nato a _____ (____) il _____
sotto la propria personale responsabilità, dichiara di non essere dipendente dello Stato o di altra
Pubblica Amministrazione che, secondo gli ordinamenti in vigore, vieti comunque l'esercizio della
professione.

Il tutto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento professionale dei Geometri approvato con R.D.
11 febbraio 1929 n. 274.

Infine, il sottoscritto si impegna di dare immediata comunicazione al Collegio qualora
avessero a verificarsi variazioni nella sua condizione professionale.

_____ li _____

In fede

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI

Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 4 – 00196 Roma
<https://www.geometrinrete.it/it/cassa/cassa-geometri>

ISCRIZIONE – Legge 20/10/1982 n. 773 - Legge 04/08/1990 n. 236 e s.m.

La contribuzione obbligatoria è così distinta:

- Contributo soggettivo – (sul reddito professionale imponibile);
- Contributo integrativo – (sul volume d'affari/componenti positivi).

Frazionabilità dei contributi

Per chi si iscrive in corso d'anno i contributi soggettivo e integrativo saranno dovuti in rapporto al periodo e calcolati in dodicesimi (esempio: iscrizione 1 aprile = dovuto 9/12).

ISCRITTI Cassa

Sono tenuti al versamento dei seguenti contributi:

- 1. Contributo soggettivo** – 20,00% del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente (fino a € 182.100,00) e 3,5% per il reddito eccedente.
- 2. Contributo integrativo** - 5% (dal 01/01/2021 l'aliquota del 5% trova applicazione anche per le prestazioni professionali in favore delle Pubbliche Amministrazioni).
- 3. Contributo maternità** - per la copertura degli oneri relativi all'erogazione dell'indennità di maternità alle libere professioniste iscritte alla Cassa (D. Lgs. n. 151/2001) (Dal 20/11/2019 è prevista anche l'indennità di paternità ai liberi professionisti iscritti alla Cassa secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 80/2015).

Per l'anno **2025** i contributi minimi sono pari a:

- € **4.205,00** per il contributo soggettivo (Posizione: IO);
- € **2.102,50** per il contributo soggettivo per pensionati d'invalidità iscritti all'Albo e alla Cassa (1/2);
- € **1.940,00** per il contributo integrativo;
- € **7,00** per il contributo indennità di maternità.

DICHIARAZIONE REDDITUALE E PAGAMENTO CONTRIBUTI

L'obbligo della presentazione dei dati reddituali decorre dall'anno successivo a quello di iscrizione alla Cassa.

A partire dall'anno 2020 il versamento dei contributi obbligatori minimi, delle eventuali autoliquidazioni e la comunicazione annuale dei redditi (Modello 17) tornano a essere gestiti direttamente dalla Cassa, senza più avvalersi del Modello Redditi dell'Agenzia delle Entrate e senza vincoli alle scadenze previste per gli adempimenti fiscali.

La contribuzione minima **per il primo anno** di iscrizione e per quelli successivi potrà essere versata con le modalità previste e fruibili tramite il servizio "Portale dei Pagamenti → Pagamento contribuzione anno corrente" dall'area riservata del sito della Cassa al quale accedere con apposite credenziali fornite da CIPAG in sede di prima iscrizione.

Scadenza di riferimento pagamenti: 30 settembre di ciascun anno.

Sempre a partire dall'anno 2020 la comunicazione annuale dei redditi (reddito professionale prodotto ai fini IRPEF/imposta sostitutiva dell'Irpef e volume affari IVA/componenti positivi) dovrà essere resa (indicativamente entro il 30 settembre di ciascun anno) attraverso l'apposito servizio "Adempimenti dichiarativi" predisposto dalla Cassa Geometri nella suddetta area riservata. In tale occasione si dovrà anche provvedere al pagamento delle eventuali autoliquidazioni.

Ogni anno verranno fornite via pec dettagliate istruzioni al riguardo direttamente da CIPAG.

In caso di cancellazione in corso d'anno, fermo restando l'obbligo di versamento dei contributi minimi frazionati, è sempre dovuto anche il pagamento dell'autoliquidazione sui valori reddituali prodotti nell'anno di cancellazione.

Rimane ferma la possibilità di compensare tramite F24 accise a saldo zero eventuali crediti fiscali con la contribuzione previdenziale dovuta alla Cassa Geometri.

Il Regolamento sulla contribuzione Cassa Geometri (art. 37, comma 1) prevede l'irrogazione di sanzioni nel caso si commettano ritardi, omissioni o irregolarità nelle comunicazioni reddituali obbligatorie dovute all'ente stesso (Modello 17).

PORTALE DEI PAGAMENTI

Anche ai casi di tardivo, omesso o incompleto versamento dei contributi, il Regolamento sulla contribuzione applica sanzioni e interessi.

Per sanare quindi debiti contributivi non prescritti, a esclusione cioè dei contributi da versare per l'anno in corso e di quelli già accertati a mezzo ruolo esattoriale o diverso procedimento di recupero coattivo, è disponibile, sempre nell'area riservata sopra menzionata, il "Portale dei Pagamenti → Visualizzazione e pagamento morosità". Tale servizio, consente di verificare la regolarità della propria posizione contributiva e di pagare spontaneamente eventuali somme dovute a titolo di tributi, sanzioni ed interessi, scegliendo quali annualità a debito estinguere e la modalità con cui pagare tra quelle previste. Utilizzando questo servizio, si beneficia di un regime sanzionatorio agevolato, analogo a quello applicato dal ravvedimento operoso previsto per il pagamento delle imposte dirette, diversamente dal regime sanzionatorio più severo che trova applicazione in caso di notifica da parte della Cassa Geometri di un provvedimento di recupero coattivo.

A partire dall'11 luglio 2022 Cassa Geometri ha attivato sui propri sistemi la piattaforma di pagamento "pagoPA", che sostituisce la maggior parte dei sistemi finora utilizzati per il versamento della generalità dei contributi.

L'adesione a pagoPA avviene a seguito della sentenza n. 1931/2021 del Consiglio di Stato, che ha incluso le Casse privatizzate fra i soggetti tenuti ad adottare pagoPA.

Oltre agli strumenti messi a disposizione da pagoPA, sarà ancora possibile effettuare pagamenti con addebito diretto su conto corrente tramite Sepa Direct Debit (SDD).

AGEVOLAZIONI PER I NEODIPLOMATI

Dal 1°/1.2007 l'agevolazione per i neodiplomati comporta il pagamento di

- **1/4** della contribuzione soggettiva minima per i primi 2 anni d'iscrizione = (per l'anno 2025 € 1.051,25)
- **1/2** per i successivi tre anni = (per l'anno 2025 € 2.102,50)

Rimane confermata per il neodiplomato l'esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa minima, fatta salva l'eventuale autoliquidazione.

Tale beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 5 anni, fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 30° anno di età (limite ora in fase di revisione).

Sono infatti di recente approvazione da parte del Comitato dei Delegati Cassa alcune modifiche regolamentari che andranno ad ampliare le misure di supporto ai giovani professionisti nei primi anni di attività, anche oltre il 30° anno di età.

Il versamento del contributo integrativo è calcolato sul volume d'affari/componenti positivi prodotti nell'anno precedente e deve essere effettuato nelle forme stabilite dalla Cassa Italiana Geometri.

CONTRIBUTO VOLONTARIO

A partire dall'anno 2020 è possibile, ricorrendone i presupposti, versare un contributo volontario, in aggiunta al contributo soggettivo obbligatorio, in percentuale variabile a partire dall'1% del reddito dichiarato ai fini IRPEF, beneficiando in tal modo di vantaggi fiscali e previdenziali. Tale scelta, del tutto facoltativa, va effettuata entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente alla dichiarazione reddituale e il relativo versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre del medesimo anno.

REGIMI FISCALI

In considerazione della continua evoluzione e complessità dell'argomento se ne consiglia l'approfondimento con un consulente fiscale.

Per ogni ulteriore approfondimento o altra informazione sull'argomento è consigliato riferirsi al portale istituzionale della Cassa Geometri, accessibile all'indirizzo:

<https://www.geometrinrete.it/it/cassa/cassa-geometri>

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

(Art. 11 Legge 20.10.1982 n. 773 e s.m.)

Il Contributo integrativo (Art. 2 del Regolamento) è dovuto:

- Dal 1°/1.2015 l'aliquota per il calcolo del contributo integrativo è stata innalzata dal **4% al 5%** e va applicata anche nei confronti di altri professionisti (geom. - arch. - ing.). **Dal 01/01/2021 l'aumento trova applicazione anche per prestazioni professionali svolte in favore della Pubblica Amministrazione.**
- Gli iscritti devono applicare una maggiorazione percentuale sui corrispettivi professionali rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA o sui corrispettivi professionali dei regimi fiscali agevolati, ripetibile sul committente, e versare alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte di quest'ultimo.
La maggiorazione percentuale ed il Volume d'affari si riferiscono esclusivamente ai corrispettivi relativi all'esercizio della attività professionale.
- Le associazioni o società di professionisti e similari devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato geometra iscritto. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato sulla quota del volume d'affari dell'associazione o società corrispondente pari alla percentuale sugli utili spettanti al professionista stesso.
- Le persone giuridiche di cui all'art. 1, comma 3, di cui fanno parte i geometri che svolgono attività tecnico-ingegneristiche sono tenute ad applicare la maggiorazione di cui al comma 1 sull'attività professionale svolta e a versare il relativo ammontare alla Cassa.

Esempio di Parcella contribuente ordinario:

<i>INTESTAZIONE</i>		<i>CLIENTE</i> (soggetto NON possessore di Partiva IVA)	
Parcella n° 01/2025 del 09.01.2025			
Onorario e spese		€	520,00
Cassa Geometri 5%		€	26,00

	IMPONIBILE	€	546,00
I.V.A. 22%		€	120,12

	TOTALE	€	666,12
		=====	

Ritenuta d'acconto:

- 20% se il cliente è un sostituto d'imposta (possessore di partiva IVA) va calcolata su onorario e spese (su € 520,00 dell'esempio);

Per l'applicazione o meno della ritenuta d'acconto **occorre fare in ogni caso riferimento al regime fiscale di appartenenza.**

IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il contributo integrativo, che non è soggetto a IRPEF e che non concorre alla formazione del reddito professionale, è disciplinato, ai fini dell'applicazione dell'IVA, dall'art. 16 del D.L. 23 febbraio 1995 n. 41 convertito in legge 22 marzo 1995 n. 85.